

**ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA ALTO FRIULI ODV
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs.117/2017)**

Verbale

In data 27 febbraio 2023, alle ore 20:30 presso la sede legale di via Spalto n.9 a Tolmezzo, si sono riuniti in Assemblea Straordinaria i Soci dell'Associazione Oncologica Alto Friuli al fine di discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. adeguamento dello Statuto associativo a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore
2. varie ed eventuali

Sono presenti i Soci: Barazzutti Cinzia, Busolini Licia, Cotula Silvia, Cozzi Michela, Donin Tiziana, Giacomelli Andrea, Laudisio Massimo, Martin Rita, Marzona Anna, Piller Roner Sonia, Puntel Caterina, Rimondi Gioia, Screm Paola, Vidale Clara, Vigevani Enrico, Zanier Luigina.

Il Presidente Silvia Cotula nomina la Segretaria Licia Busolini come verbalizzante dell'Assemblea dei Soci e dichiara aperta la seduta. Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e illustra i motivi per cui è importante che l'Associazione adegui il proprio Statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017).

Il Presidente apre la discussione. I Soci sono concordi nel sottolineare il valore di mantenere per esteso il nome "Associazione Oncologica Alto Friuli ODV" per tutelare il legame identitario rispetto alla propria storia - dal 1997 ad oggi al fianco dei malati oncologici e delle loro famiglie - e al contempo permettere sia ai beneficiari che agli Enti Pubblici (Servizi Sociali, Azienda Sanitaria, Comuni...) e privati di collocare e riconoscere l'area di intervento dell'Associazione nel territorio della montagna friulana che fa riferimento ai Presidi Ospedalieri di Tolmezzo e Gemona del Friuli. L'Assemblea conferma inoltre di voler continuare ad utilizzare l'abituale acronimo "AOAF" con l'aggiunta "ODV" per il proprio materiale informativo e/o divulgativo.

Il Presidente procede alla lettura sequenziale dei singoli articoli del nuovo Statuto - che viene allegato al presente verbale nella sua versione integrale - e chiede ai Soci di esprimere il proprio voto palese mediante alzata di mano. L'Assemblea dei Soci approva lo Statuto dell'Associazione Oncologica Alto Friuli ODV all'unanimità.

L'Assemblea dei soci dà mandato al Presidente di espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e procedere alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, previa verifica della correttezza del documento da parte dell'Ufficio Regionale competente per la trasferta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare alle ore 21:30. Il presente verbale viene letto all'Assemblea e sottoscritto seduta stante da Presidente e Segretaria.

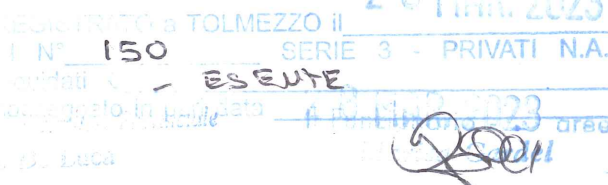
Tolmezzo, 27 febbraio 2023

Il Presidente Silvia Cotula

La Segretaria Licia Busolini







Maria J. del

STATUTO

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA ALTO FRIULI ODV

ART. 1

Atto costitutivo, denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") una ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA ALTO FRIULI ODV"**, da ora in avanti denominata "AOAF odv" o semplicemente "Associazione".

L'AOAF odv ha sede legale nel Comune di Tolmezzo, in via Spalto al civico 9, e ha durata illimitata, connessa con il perseguimento delle finalità di cui all'art.2 del presente Statuto.

L'AOAF odv potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votato dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'AOAF odv potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dalla Legge.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'AOAF odv ha lo scopo di riunire in libera associazione le persone e le figure professionali che intendano collaborare al miglioramento della qualità della vita, delle cure e dell'assistenza delle persone affette da malattie neoplastiche e/o in cure palliative e dei loro nuclei familiari.

L'AOAF odv non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e volontari:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'AOAF odv può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio. Tali attività secondarie e strumentali saranno volte e sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali.

L'AOAF odv può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'AOAF odv, con delibera dell'Organo di amministrazione, può aderire o affiliarsi a qualsiasi ente, organismo, fondazione o federazione che abbia scopi analoghi e/o connessi alla propria attività al fine di un più efficace conseguimento dei propri fini istituzionali.

ART. 3

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'AOAF odv deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 4

Soci. Ammissione e numero associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.



Possono aderire all'AOAF odv le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e intendono partecipare alle attività associative con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni sociali;
- la dichiarazione di accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

E' compito dell' Organo di amministrazione deliberare entro 30 giorni l'accoglimento o il respingimento della domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'AOAF odv.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, darne comunicazione agli interessati, esplicitando la motivazione.

In caso di non ammissione l'interessato potrà, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, si pronuncerà in modo definitivo in occasione della successiva convocazione.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto, relativo alla perdita della qualifica di socio. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La qualità di Socio è "ad personam" pertanto i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 5

Diritti e obblighi degli associati

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dall'Organo di Amministrazione e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa. E' comunque facoltà dei Soci effettuare erogazioni liberali aggiuntive rispetto alla quota ordinaria.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione dei programmi delle attività associative;

- essere rimborsati dalle spese documentate, previamente autorizzate ed effettivamente sostenute per attività direttamente legate all'AOAF odv;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e dei libri associativi in modalità telematica;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività nell'associazione in modo gratuito senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

ART. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dalla qualifica di Socio deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha efficacia al momento della presa d'atto attraverso la delibera dell'Organo di amministrazione.

Può essere escluso dall'AOAF odv il socio che:

- contravvenga agli obblighi previsti dal presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi;
- arreca danni materiali o morali all'Associazione assumendo comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'associazione oppure tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dall'Organo di amministrazione a maggioranza dei suoi membri, dopo aver ascoltato le motivazioni dell'interessato. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso all'Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, si pronuncerà in modo definitivo nella successiva convocazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo di amministrazione
- l'Organo di Controllo
- Il Revisore Legale dei Conti

Ai componenti degli organi associativi - ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5 del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile -

non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 **Assemblea dei Soci**

Nell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del Codice del Terzo Settore. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i comma 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo purché vi possa essere un riscontro dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea inoltre deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza dei voti.

Ai sensi dell'art.21 del Codice Civile, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Pertanto: i membri del consiglio

direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto; le eventuali deleghe dei soci possono essere conferite solo ad altri soci che non siano membri degli organi amministrativi o di controllo.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione, anche denominato Consiglio Direttivo dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti dispari, compreso tra 3 e 7 , nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra i Soci. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione elegge tra i suoi membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e/o Tesoriere.

L'Organo di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Nel caso in cui sia composto da soli tre membri l'Organo di amministrazione è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti e tre i componenti.

In caso di dimissioni di un componente dell'Organo di amministrazione, viene cooptato il primo dei non eletti. L'amministratore così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci che può ratificarne la nomina.

Se

js

L'Organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'AOAF odv.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'AOAF odv - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza tra i propri componenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea degli associati, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.11

Organo di Controllo

L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti, come previsto dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

ART.12

Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 13
Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 15
Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'AOAF odv può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17
Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c.1-2 e dall'art. 14 c.1 del Codice del Terzo settore e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dalla Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 18

Libri sociali e diritto di consultazione dei Soci

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione,
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione oppure per via telematica.

La richiesta degli associati deve essere richiesta con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 19

Convenzioni

Le convenzioni tra l'AOAF odv e le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 20

Lavoro retribuito

L'AOAF odv può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, conformemente a quanto stabilito dall'art.33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE

Silvia Botte

IL SEGRETARIO

Anna Botte

3 150 28/03/2023

0,00 **TIL23L000150000MD**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TIL



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93010990302

NATURA GIURIDICA

08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA ALTO FRIULI ODV

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SPALTO 9

C.A.P.

33028

COMUNE

TOLMEZZO

PROV.

UD

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

CTLSLV77P65L483W

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

COTULA SILVIA

DATA 28/03/2023

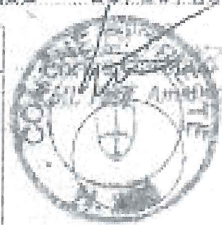
TIMBRO
UFFICIO

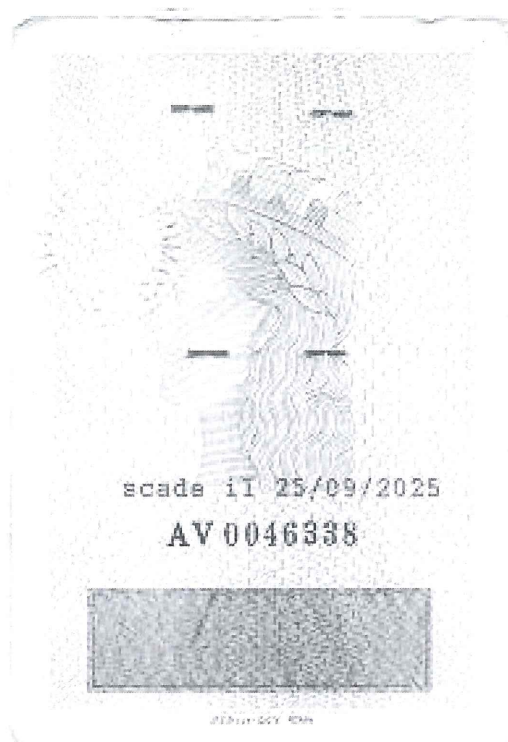
UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT TOLMEZZO

IL FUNZIONARIO

Cognome **COTULA**
 Nome **SILVIA**
 nato il **25/09/1977**
 (atto n. **2115** s. **I**)
 a **UDINE**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TRIESTE**
 Via **VIA DEI MIRTI 9**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **---**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **166**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **---**


 Firma del titolare *Silvia Cotula*
TRIESTE **15/10/2014**
 Imprints del dat. unico anagrafe




REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
TRIESTE
CARTA D'IDENTITA'
N° AV 0046338
 DI
COTULA
SILVIA


 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA


Codice Fiscale **CTLSLV77P65L483W**
 Data di scadenza **09/09/2027**

Cognome **COTULA**
 Nome **SILVIA**
 Sesso **F**

Luogo di nascita **UDINE**
 Provincia **UD**

Data di nascita **25/09/1977**


 Dati sanitari regionali